

***Celso teorico del diritto***  
(Torino, 10 aprile 2015)

1. Il giorno 10 aprile 2015 si è tenuto a Torino, nell'Aula Magna del Rettorato, il Convegno su «*Celso teorico del diritto*», promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, con il patrocinio del Circolo torinese di diritto romano e dell'Accademia delle Scienze di Torino.

Dopo i saluti di Alberto Conte, Presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino, il Convegno si è aperto con l'intervento introduttivo di Filippo Gallo (Torino) il quale, presiedendo la prima sessione, ha osservato che il recupero, da parte della scienza giuridica, della definizione celsina del diritto ha tre principali implicazioni: lo studio del diritto deve essere ancorato alla realtà senza cedimenti a ideologie e utopie; la teorizzazione del diritto non può prescindere dalla considerazione della natura artificiale del diritto e dalla presa d'atto che, nell'esperienza terrena, non è esistito e non esiste, comunque riproposto, il diritto naturale; nell'applicazione del diritto, al fine dell'appagamento delle esigenze umane per cui esso è posto, occorre dare prevalenza, in ogni singolo caso, ai criteri del *bonum et aequum* rispetto agli enunciati normativi.

Sono seguite le relazioni di Massimo Miglietta (Trento), Francisco Cuenca Boy (Santander) e Luigi Garofalo (Padova).

Massimo Miglietta («*Alle origini della rimozione del pensiero celsino: la legum permutatio giustiniana*»), ripercorrendo le tappe principali degli studi compiuti sul tema da Filippo Gallo, ha evidenziato come la *legum permutatio* giustiniana, eliminando del tutto la *iurisdictio* e sottraendo ai giuristi (quantomeno a livello declamatorio) ogni funzione creativa insita nell'*interpretatio* (ora riservata, in uno con la produzione del diritto, all'imperatore), abbia operato la trasformazione del diritto romano da organismo (per così dire) asistemico a ordinamento (o sistema) giuridico, determinando la definitiva conversione della *scientia iuris* (nel frattempo divenuta *scientia legum*) in *doctrina legum*, con riflessi decisivi anche sull'insegnamento giuridico, destinato a formare non più interpreti-artefici del diritto bensì meri applicatori di precetti, come dimostra emblematicamente la sostituzione, nel titolo iniziale delle *Istituzioni* giustiniane, della definizione celsina del *ius* come *ars boni et aequi* con i celebri *tria iuris praecepta*.

Francisco Cuenca Boy («*Teorización de la artificialidad del derecho: ius est ars boni et aequi*»), concentrandosi sulla nota definizione celsina in posizione dialettica rispetto al pensiero espresso dal prof. Filippo Gallo nei propri scritti, a proposito del primo elemento del *definiens*, ha rilevato anzitutto come l'identificazione del *ius* con un'*ars* non implichi necessariamente supposta una *summa divisio* del reale tra la sfera del naturale e quella dell'artificiale, l'appartenenza del *ius* a quest'ultima *tout court* e, in secondo luogo, posto che Celso operò in un'epoca in cui cominciavano a manifestarsi i primi segni di una trasformazione all'esito della quale, con la compilazione giustiniana, l'immagine dell'artificialità del diritto sarebbe risultata estremamente sbiadita, ha avanzato il sospetto che il giurista, nel formulare la definizione in discorso, possa avere tenuto conto proprio di quei mutamenti che il diritto romano stava spe-

rimentando sotto i suoi occhi; infine, quanto al secondo elemento del *definiens*, lo Studioso ha denunciato l'insufficienza di una visione che codifichi il *bonum et aequum* come l'oggetto-fine del diritto e lo converta virtualmente nell'unico criterio giuridico.

Luigi Garofalo («*La dottrina dell'azione in D. 44.7.51*») ha analizzato la nozione di *actio* contenuta nel terzo libro dei *Digesta* di Celso (che costituisce l'unica definizione giurisprudenziale del concetto di azione confluita nel Digesto giustiniano, dopo essersi affermata in un probabile quadro di *ius controversum*), soffermandosi in particolare sulla locuzione '*quod sibi debeatur*' (ritenuta riferibile tanto alla prestazione originariamente dovuta quanto al relativo equivalente pecuniario espresso nell'importo della condanna) ed evidenziando la differenza fra l'uso del congiuntivo eventuale ('*debeatur*') nel testo celsino e dell'indicativo ('*debetur*') nella corrispondente versione riprodotta in I. 4.6 pr., verosimilmente spiegabile alla luce della maggiore certezza degli esiti processuali che, almeno nelle intenzioni dei compilatori, la prospettiva giustiniana avrebbe determinato rispetto al più incerto quadro offerto dalle eterogenee soluzioni della giurisprudenza classica.

2. La seconda sessione del Convegno (presieduta da Fausto Gorla [Torino]) si è aperta con i saluti di Elisabetta Barberis, prorettore dell'Università degli Studi di Torino, a cui hanno fatto seguito le relazioni di Cosimo Cascione (Napoli 'Federico II'), Antonio Palma (Napoli 'Federico II') e Gastone Cottino (Torino).

Cosimo Cascione («*Teorizzazione dei criteri ermeneutici in Celso*») ha illustrato, sulla scorta di numerosi testi celsini confluiti nel *Digesto* giustiniano, la capacità di Celso di elaborare, a partire da singoli casi di specie, brillanti sintesi teoriche che, astratte dal loro contesto originario e inserite in quello della compilazione, hanno finito per diventare delle mere *Leerformeln*, ma soprattutto per essere asservite da Triboniano al fine di consolidare gli esiti della *legum permutatio*.

Antonio Palma («*Il ius controversum quale espressione dell'artificialità del diritto*») ha sottolineato come l'essenza stessa del diritto, in quanto prodotto umano, sia animata da una logica controversiale dovuta a un conflitto di opinioni che, condotto non già in astratto ma sulla base della concreta casistica, sviluppa un sistema di valori fondato sulla giustizia della reciprocità, che a sua volta determina parametri di giudizio tra i quali si rinviene il *bonum et aequum*, nel quadro di una dialettica fra tradizione sapienziale e prassi giudiziaria.

Gastone Cottino («*Artificialità del diritto e sua formazione consuetudinaria tra diritto romano ed età di mezzo: divagazioni di un commercialista*») si è soffermato sugli aspetti di continuità tra diritto romano classico e diritto mercantile medioevale, individuando in quest'ultimo tratti disciplinari (come quelli rinvenibili, ad esempio, nella *lex mercatoria*) nei quali si scorge un recupero di quella valorizzazione del *ius* come *ars* e come prodotto di formazione consuetudinaria di cui sembravano essersi perse le tracce a seguito della *legum permutatio* giustiniana.

Il Convegno si è concluso con un'assai partecipata discussione sul tema dell'attualità di Celso, introdotta da un intervento di Lelio Lantella (Torino), che ha evidenziato la centralità della definizione celsina del *ius* e la sua attualità – da intendersi come «fecondità pragmatica presente» –, utile per rafforzare la percezione dell'artificialità

del diritto, per approfondire i contenuti del *bonum et aequum* nelle sue implicazioni, con peculiare riguardo all'uguaglianza proporzionale, nonché per precisare e valutare le implicazioni del messaggio celsino in rapporto al sistema attuale delle fonti del diritto e, soprattutto, alla giurisdizione.

Alberto Rinaudo  
Università di Torino  
alberto.rinaudo@unito.it